

REGOLAMENTO (CEE) N. 3565/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Gomme da masticare composte da nicotina fissata su una resina scambiatrice di ioni (due milligrammi di nicotina per gomma), da glicero- lo, da un polimero sintetico, da carbonato di sodio, da idrogeno carbonato di sodio, da D- glucitolo (sorbitolo), oltre che da aromi destinati principalmente a simulare il gusto di fumo di tabacco, il cui uso è suggerito a coloro che desi- derano smettere di fumare	2106 90 91	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 2106, 2106 90 e 2106 90 91. Questo prodotto, dato che non contiene zucchero, non è compreso nel codice 1704 10 (vedi anche la nota esplicativa del Sistema armonizzato, voce 2106, lettera B, cifra 9)
2. Furoato di mométazone (DCIM)	2937 29 90	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 2937, 2937 29 e 2937 29 90. Non si tratta di un derivato alogenato di un ormone cortico- surrenale del codice 2937 22 00 ma di un derivato di tale prodotto
3. Foglio autoadesivo in materiale plastico rivestito su una parte di trinitrato di glicerolo mescolato con un adesivo acrilico contenente 4 mg o più per centimetro quadrato di trinitrato di glicerolo, protetto da una pellicola separabile	3005 10 00	La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dal testo dei codici 3005 e 3005 10 00